



COMUNE DI BARI

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO SPECCHIO ACQUEO
ANTISTANTE IL FABBRICATO DEMANIALE MARITTIMO UBICATO
PRESSO IL WATERFRONT DI BARI – SAN GIROLAMO.**

ART. 1. Oggetto del regolamento, definizioni e finalità.

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'utilizzo dello specchio acqueo rappresentato nella planimetria allegata, in consegna al Comune di Bari giusta verbale sottoscritto in data 14/10/2024, antistante il fabbricato demaniale marittimo ubicato presso il *waterfront* di San Girolamo,

Tale specchio acqueo, in conformità a quanto previsto nella deliberazione di Giunta Conunale n. 229 del 10/04/2024, costituisce un'infrastruttura pubblica, a servizio della collettività, specializzata verso finalità sportive nautiche quale strumento integrativo delle dotazioni territoriali e promozionale dell'attività sportiva in ambito marittimo ed urbano e con lo scopo di sviluppare, in linea con quanto stabilito dall'art. 52 del Codice della Nautica da diporto, la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico e di costruire nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni la cultura e la conoscenza del mare.

ART. 2. Orari di utilizzo.

Lo specchio acqueo potrà essere utilizzato, nel corso dell'intero anno solare, in ore diurne, a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto.

ART. 3. Corridoio di lancio.

Il corridoio di lancio deve avere le caratteristiche tecniche stabilite dalle vigenti ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.

Il corridoio di lancio dovrà essere individuato ove ne ricorrano le necessità, previa approvazione della relativa posizione su elaborato planimetrico, da convenire con la Capitaneria di Porto di Bari e da formalizzare con apposito ulteriore atto.

Il corridoio di lancio è finalizzato a consentire di raggiungere il mare aperto per l'esercizio, libero e consentito a tutti, delle attività sportive nautiche individuate all'art. 5, di carattere promozionale, già praticate in un regime di informalità ed a carattere episodico nell'intero ambito urbano.

ART. 4. Delimitazione dello specchio acqueo.

La perimetrazione dello specchio acqueo è assicurata dall'apposizione, a cura del Comune di Bari o per suo conto da un concessionario, di boe e gavitelli come di seguito

indicato: n. 1 boa posizionata ogni dieci metri per ogni lato dello specchio acqueo; n. 1 gavitello posizionato ad ogni angolo del perimetro dello specchio acqueo.

ART. 5. Tipologie di natanti consentite.

L'utilizzo dello specchio acqueo, per ragioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, è consentito ai soli piccoli natanti condotti a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo (canoe, sup, etc.), con esclusione dei natanti a motore ovvero condotti mediante altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (meccanica, elettrica, etc), salvo l'utilizzo di unità di appoggio del tipo ad idrogetto oppure con elica ingabbiata.

L'utilizzo dello specchio acqueo è consentito, per le sole attività di iniziazione e/o familiarizzazione, anche ad altre tipologie di piccoli natanti (*surf, windsurf, vela, wingfoil, body surf, bodyboard, etc.*), sempre con esclusione, per ragioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, dei natanti a motore ovvero condotti mediante altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (meccanica, elettrica, ecc.), salvo l'utilizzo di unità di appoggio del tipo ad idrogetto oppure con elica ingabbiata.

ART. 6. Divieti.

L'utilizzo dello specchio acqueo è escluso, sempre in considerazione delle anzidette ragioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, per ogni genere di attività a carattere agonistico e per l'attività di balneazione, salvo apposita autorizzazione da concordare in occasione di manifestazioni.

ART. 7. Cartellonistica.

L'oggetto e i contenuti essenziali del presente Regolamento saranno resi pubblici mediante apposita cartellonistica, redatta in più lingue, predisposta, in prossimità dei luoghi di interesse, dalla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche.

ART. 8. Ordinanze di sicurezza della navigazione.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi integrate dalle disposizioni contenute nelle ordinanze di sicurezza della navigazione adottate dalla Capitaneria di Porto di Bari.

In ragione della competenza, in capo all'Amministrazione Marittima, in materia di esercizio delle funzioni di polizia marittima e di vigilanza in ordine alla garanzia della sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, alla medesima Amministrazione è demandata l'attività di controllo relativo all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 9. Esclusione di responsabilità.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività dal rispettare tutte le regole più restrittive dettate dalla perizia tecnico-nautica e dalla prudenza, tenuto conto anche delle caratteristiche dei

mezzi utilizzati. I soggetti titolari/utilizzatori saranno ritenuti responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato.

Il Comune di Bari è esonerato da qualsivoglia responsabilità per ogni tipologia di danni a persone e cose verificatisi in conseguenza dell'utilizzo dello specchio acqueo oggetto del presente Regolamento.

Art. 10. Applicabilità di altre disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di Esecuzione e alle prescrizioni contenute nelle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Bari.

**Il Direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio
Ing. Pompeo Colacicco**